



## LEGGE DI BILANCIO 2025

(Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata nel S.O. n. 43/L alla G.U. 305 del 31 dicembre 2024)

### e altre novità fiscali di periodo

#### Interventi in materia di IRPEF

**a) Aliquote IRPEF:** con una modifica all'art. 11 TUIR, vengono stabilizzate a regime le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito già applicate per il solo 2024, facendo sì che la progressività venga realizzata con aliquote marginali inferiori sulle fasce di reddito più basse. I nuovi scaglioni, pertanto, sono i seguenti:

- 23% fino a 28.000 euro;
- 35% tra 28.000 e 50.000 euro;
- 43% oltre i 50.000.

**b) Detrazione lavoro dipendente:** innalzata a regime a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente con redditi fino a 15.000 euro, analogamente a quanto già avvenuto per il 2024 (il precedente importo era fissato a 1.880 euro).

**c) Trattamento integrativo:** al fine di sterilizzare l'effetto dell'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a 15.000, viene stabilito che l'importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

#### Interventi sulle detrazioni

**a) La “tagliola” delle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro:** con l'introduzione del nuovo articolo 16-ter nel TUIR, a decorrere dalle spese sostenute dal 2025 è previsto un “taglio” delle detrazioni (ad esclusione di poche eccezioni) per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

Il livello massimo di detrazioni fruibili annualmente:

- **per i soggetti con reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro:** è variabile fra i 7.000 euro (in assenza di figli fiscalmente a carico) e i 14.000 euro (con 3 o più figli fiscalmente a carico, oppure un figlio con disabilità);
- **per i soggetti con reddito complessivo superiore 100.000 euro:** il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente si riduce a 4.000 euro (in assenza di figli), elevate fino ad un massimo di 8.000 euro (in presenza di 3 o più figli fiscalmente a carico, oppure un figlio con disabilità).

Se la detrazione è ripartita in più annualità (come è il caso, ad esempio, delle spese sostenute per detrazioni edilizie), ai fini del computo delle spese rientranti nel predetto limite rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.



# TRENTINO IMPRESE

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ARTIGIANI E LE PICCOLE IMPRESE  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO S.R.L.

Rimangono **escluse dal limite**:

- le spese sanitarie, che continuano quindi ad essere detratte nella misura del 19% senza nessuna “tagliola” anche dai soggetti con redditi superiori a 75.000 euro;
- gli oneri detraibili per interessi passivi sui mutui per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2024;
- le rate delle spese per interventi edilizi detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- le somme investite nelle start up innovative e nelle piccole e medie imprese innovative;
- i premi di assicurazione per il rischio morte e quelli per il rischio di eventi calamitosi stipulati per le abitazioni, sostenuti fino al 31 dicembre 2024.

**b) Detrazioni per carichi di famiglia:** la detrazione di 950 euro per i figli a carico di età superiore a 21 anni è riconosciuta solo sino al trentesimo anno di età, oltre i 30 anni viene riconosciuta solo in presenza di disabilità. La detrazione di 750 euro (oggi riconosciuta per gli altri familiari a carico) viene limitata agli ascendenti conviventi. Le detrazioni per carichi di famiglia vengono riconosciute solo ai cittadini italiani.

**c) Detrazione per frequenza scuole dell’obbligo:** è elevato a 1.000 euro il limite massimo di detrazione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

**d) Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida:** sostituendo il comma 1-quater all’articolo 15 del TUIR, è disposto – ai fini IRPEF – che dall’imposta lorda si detrae la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida in misura forfetaria pari a 1.100 euro (l’attuale formulazione prevede una misura forfetaria di euro 1.000 euro).

## Regime forfetario

Viene innalzato, solo per il 2025, a 35.000 euro (dagli attuali 30.000 euro) il limite di reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente al di sopra del quale non è possibile accedere al regime forfetario.

## Modifica alla tassazione delle plusvalenze delle crypto-attività

Dal 1° gennaio 2026 innalzamento dell’imposta sostitutiva che, in ogni caso, viene attenuata al 33% (anziché al 42% previsto dall’originario disegno di legge). Soppresso, già dal 2025, il limite di 2.000 euro per la tassazione della plusvalenza come reddito diverso. Concessa la possibilità di rideterminare il valore delle crypto-attività in base al loro valore normale al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o valore di acquisto (da tale opzione non può generarsi una minusvalenza): è dovuta un’imposta sostitutiva del 18% da versare entro il 30/11/2025, rateizzabile in 3 anni.



# TRENTINO IMPRESE

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ARTIGIANI E LE PICCOLE IMPRESE  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO S.R.L.

## **A regime la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni non posseduti nell'ambito d'impresa**

La disposizione prevede la messa a regime dell'agevolazione consentendo di rivalutare terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio di ogni anno. Entro il 30 novembre del medesimo anno deve essere versata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% in unica soluzione o 3 rate annuali di pari importo. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.

## **Reintrodotta l'assegnazione agevolata dei beni ai soci**

La norma permette alle società, entro il 30 settembre 2025, di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci (iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2024) beni immobili o beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. L'imposta sostitutiva è pari all'8% (elevata al 10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione); prevista la riduzione alla metà dell'imposta di registro eventualmente dovuta per le assegnazioni e cessioni ai soci, con ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d'imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si trasformano in società semplice, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 13%.

Previsto il versamento del 60% di quanto dovuto entro il 30 settembre 2025, mentre il residuo è versato entro il 30 novembre 2025.

## **Reintrodotta l'estromissione agevolata dell'immobile posseduto dall'imprenditore individuale**

La disposizione prevede la possibilità, per l'imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell'impresa gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2024. L'estromissione è effettuata dal 1° gennaio 2025 fino al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026.

## **Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi**

Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, nonché per ridurre i sussidi ambientalmente dannosi, sono previste due disposizioni che incidono sui veicoli concessi in uso ai dipendenti, nonché sullo smaltimento dei rifiuti. In particolare:

**a) tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.** Intervenendo sull'articolo 51 (determinazione del reddito da lavoro dipendente), comma 4 del D.P.R. n. 917/1986, la nuova **lettera a)** (Auto in uso promiscuo ai dipendenti) dispone che, con riferimento ai **contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025**, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, costituisce fringe benefit il **50%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base



# TRENTINO IMPRESE

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ARTIGIANI E LE PICCOLE IMPRESE  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO S.R.L.

del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente. La percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

## b) smaltimento rifiuti – IVA

Il comma 49 modifica l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10% (anziché aliquota ordinaria del 22%) di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972 sostituendo il punto 127-sexiesdecies) in modo tale da **escludere dall'applicazione dell'aliquota ridotta il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.**

## Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

In generale, le detrazioni spettanti per gli interventi edili vengono ridotte; di assoluta novità la differenziazione delle aliquote per l'abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Esclusa da ogni agevolazione fino al 2027 la sostituzione delle caldaie se alimentate a combustibili fossili. Nessuna proroga per il bonus verde.

Nel dettaglio, le singole misure.

**a) Ecobonus (art. 14 DL 63/2013):** il comma 55, lett. a), interviene sull'ecobonus (scadente al 31/12/2024 nelle differenti misure del 50%, 65%, 70%-75%, 80%-85%), prevedendone la proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura unica del:

**- 36% per le spese sostenute nel 2025; innalzata al 50%** se la spesa è sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;

**- 30% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027; innalzata al 36%** per la spesa sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento **sull'abitazione principale.**

**b) Ristrutturazione edilizia (art. 16 DL 63/2013):** il comma 55, lett. b), interviene sul bonus "ristrutturazione" (scadente al 31/12/2024 nella misura del 50%), prevedendone l'applicazione con le seguenti misure:

**- 36% per le spese sostenute nel 2025; innalzata al 50%** se la spesa è sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale.

**- 30% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027; innalzata al 36%** per la spesa sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale.

Invariati i limiti di spesa (96.000 euro).

**c) Escluse da ogni agevolazione, nel triennio 2025-2027, le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili:** il divieto è ora contenuto negli articoli 14 e 16 DL 63/2013.

**d) Sismabonus (art. 16 DL 63/2013):** analogamente all'ecobonus e al bonus ristrutturazione edilizia, le medesime aliquote sono previste anche per il sismabonus e sismabonus acquisti. In particolare, l'agevolazione è applicata nella misura del:



# TRENTINO IMPRESE

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ARTIGIANI E LE PICCOLE IMPRESE  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO S.R.L.

- **36% per le spese sostenute nel 2025; innalzata al 50%** se la spesa è sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;

- **30% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027; innalzata al 36%** per la spesa sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale

Invariati i limiti di spesa (96.000 euro).

**e) Bonus mobili:** prorogato per il 2025 nella misura del 50%, limite di spesa 5.000 euro.

**f) Superbonus spettante nel 2025 nella misura del 65%:** l'agevolazione viene mantenuta solo per gli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti presentata la CILA e/o risulti adottata la delibera condominiale o risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo di demolizione/ricostruzione.

**g) Superbonus e spese sostenute nel 2023:** il nuovo comma 8-sexies dell'art. 119, DL 34/2020 prevede la facoltà di ripartire la detrazione in 10 anni (anziché in 4). A tal fine andrà presentata una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione redditi relativa al 2024 (31/10/2025), con eventuale versamento, se dovute, delle relative imposte (senza sanzioni e interessi) entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute il periodo d'imposta 2024 (30/06/2025).

## **Bonus elettrodomestici**

Viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

- l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

## **Misura del contributo**

Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziare:

- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico;
- comunque, per un importo non superiore a 100 euro, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

## **Disposizioni attuative**

Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

## **Reverse charge su prestazioni caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso il committente**

Viene introdotta l'inversione contabile per le prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.



# TRENTINO IMPRESE

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ARTIGIANI E LE PICCOLE IMPRESE  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO S.R.L.

La disposizione si applica ai contratti di appalto, subappalto, affidamento caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. **L'efficacia della disposizione è subordinata ad autorizzazione comunitaria.**

## **IVA 5% sui corsi di attività sportiva alpinistica**

Il numero 1-septies) della tabella A, Parte II-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA 5% sui corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali; l'aliquota ridotta, che è applicata nella misura in cui tali corsi non siano esenti IVA, dal 1° gennaio 2025 è estesa anche ai corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.

## **Accisa sulla birra prodotta dai microbirrifici**

Dal 2025, per i microbirrifici con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, l'aliquota di accisa è ridotta del 50%.

Sempre dal 2025, per i microbirrifici con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ma inferiore a 60.000 ettolitri l'aliquota di accisa è ridotta:

- del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

## **Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati**

**a) Registratori telematici:** dal 1° gennaio 2026, viene prevista una integrazione del RT (per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) con lo strumento di pagamento elettronico.

Viene introdotto, infatti, un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il RT in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi. Introdotte le relative sanzioni.

**b) CIN locazioni:** i provvedimenti di approvazione della modulistica definiranno le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella CU.



# TRENTINO IMPRESE

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ARTIGIANI E LE PICCOLE IMPRESE  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO S.R.L.

## Misure in materia di tracciabilità delle spese

Previste alcune misure che circoscrivono la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, alla condizione che le stesse siano sostenute con mezzi di pagamento tracciabili.

In particolare, dal 1° gennaio 2025, **la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto** saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo e d'impresa solo se effettuati con versamento bancario o postale o con altri sistemi tracciati. La medesima disposizione vale anche ai fini IRAP. Il rimborso ai dipendenti delle citate spese formerà, in capo a loro, reddito tassabile se il pagamento delle stesse, anticipato dal dipendente medesimo, è avvenuto con mezzi non tracciabili. Anche per le **spese di rappresentanza** disciplinate dall'art. 108 del TUIR la deducibilità è subordinata al loro sostenimento **con mezzi di pagamento tracciabili**.

## Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori

Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Il predetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati.

## Imposta di registro 2% per l'acquisto "prima casa"

Ampliato da un anno a **due anni** il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro.

## Riduzione IRES per i soggetti che reinvestono in beni strumentali tecnologicamente avanzati

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (Periodo di imposta 2025), per le società di cui all'art. 73, lettere a) b) e d) (SRL) l'aliquota IRES è fissata al 20% al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) una quota non inferiore **all'80% degli utili d'esercizio 2024 accantonata ad apposita riserva;**
- b) un **ammontare non inferiore al 30% di detti utili accantonati sia destinato a investimenti relativo all'acquisto, anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, indicati negli allegati A e B** annessi alla legge n. 232/2016 nonché nell'art. 38 del D.L. n. 19/2024 realizzati dal 1° gennaio 2025 fino alla scadenza del termine della dichiarazione dei Redditi 2026 (periodo di imposta 2025).



# TRENTINO IMPRESE

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ARTIGIANI E LE PICCOLE IMPRESE  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO S.R.L.

Gli investimenti non devono essere inferiori a 20.000 euro. Inoltre, **l'ammontare degli investimenti (30% dell'80%) dell'utile 2024 deve essere, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio 2023.**

La riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che:

**a) nel periodo di imposta 2025:**

1. il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari ad almeno l'1% del numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;

**b) l'impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo** ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, c.1, lett. a). D.lgs. 148/2015.

Le imprese beneficiarie **decadono dall'agevolazione**, con conseguente recupero della stessa:

**a)** in caso di distribuzione degli utili accantonati entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (periodo di imposta 2027);

**b)** nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero entro il quinto periodo di imposta successivo a quelli nel quale è stato realizzato l'investimento.

La riduzione di aliquota non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo di imposta 2025 o che determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente sulla base di regimi forfetari.

## **Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0**

Il comma 445 modifica in più parti la disciplina del credito d'imposta c.d. "Transizione 4.0". In particolare:

**a)** viene modificato il comma 1057-bis relativo ai tempi entro cui devono essere realizzati gli investimenti in beni di cui allegato A: **non sono più agevolabili in maniera automatica gli investimenti effettuati nel 2025**, o entro il 30.06.2026 (con ordine accettato e pagamento acconto del 20% il tutto entro il 31.12.2025) che davano diritto ad un credito d'imposta del 20% (per investimento fino a 2.5 milioni di euro) in quanto è stato introdotto **un tetto massimo di spesa di 2.200 milioni di euro su base nazionale.**

**Per rispettare tale tetto di spesa, l'impresa deve trasmettere al MIMIT una comunicazione ai sensi del decreto direttoriale del 24 aprile 2024 che dovrà essere appositamente aggiornato.** L'importo del credito spettante sarà trasmesso dal MIMIT all'Agenzia delle entrate per l'utilizzo in F24 dello stesso.

**b)** viene abrogata, la disposizione che riconosce il credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti **aventi ad oggetto beni immateriali** (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».



# TRENTINO IMPRESE

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ARTIGIANI E LE PICCOLE IMPRESE  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO S.R.L.

## **Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0**

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:

- a) l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35%
- b) un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
- c) la possibilità di cumulo con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024.

## **Obbligo di PEC per gli amministratori di società**

Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.

A decorrere dall'1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Rimane dubbio se riguardi solo gli amministratori delle nuove società iscritte dal 01.01.2025 o anche di quelle iscritte in precedenza.

Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l'obbligo resti inadempito.

## **Rateazione cartelle**

Per le istanze presentate dal 01.01.2025 di rateazione del pagamento di cartelle esattoriali sono stati modificati i termini di rateazione:

- a) per piani di rientro presentati nel 2025 aventi ad oggetto somme non superiori ad Euro 120.000, per il quale il debitore si limita ad attestare lo stato di difficoltà, senza allegare alcuna documentazione a supporto, la rateazione massima è di 84 rate mensili;
- b) per piani di rientro presentati nel 2025 aventi ad oggetto somme non superiori ad Euro 120.000, per il quale il debitore comprova lo stato di difficoltà, la rateazione massima sarà di 120 rate mensili;
- c) per piani di rientro presentati nel 2025 aventi ad oggetto somme superiori ad Euro 120.000, per il quale il debitore dovrà comprovare lo stato di difficoltà, la rateazione massima è di 120 rate mensili.

## **Lavoratore autonomo e nuovo criterio di imputazione dei compensi**

Con la modifica dell'art. 54 del Tuir è stato previsto che per i professionisti, nel **solo caso di compensi assoggettati a ritenuta d'acconto**, assume rilevanza il momento di effettuazione del pagamento del compenso e non il relativo accredito.



# TRENTINO IMPRESE

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ARTIGIANI E LE PICCOLE IMPRESE  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO S.R.L.

Nella sostanza rileva la data del bonifico effettuato da parte del cliente e non la data di accredito sul c/c del professionista. Quanto sopra vale già per i compensi a cavallo tra il 2024 e 2025.

Per i compensi **non assoggettati a ritenuta d'acconto**, continua a valere il momento di incasso.

## Società di comodo

Per l'anno 2024 sono state dimezzate le aliquote, tranne quella specifica delle "altre immobilizzazioni", necessarie per la determinazione dei ricavi minimi e del conseguente reddito minimo, ai fini della normativa sulle società di comodo.

## Riduzione contributiva per nuovi artigiani e commercianti

Per i soggetti che nel corso del 2025 si iscrivono per la prima volta alle gestioni degli artigiani e commercianti si riconosce la possibilità di chiedere all'INPS **una riduzione del 50% della contribuzione dovuta**. La riduzione contributiva, applicabile anche ai collaboratori familiari, viene riconosciuta per 36 mesi dalla data di avvio dell'attività di impresa, o di primo ingresso nella società, avvenuta tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025.

Andrà valutato l'impatto della misura con riferimento al mantenimento del livello delle prestazioni pensionistiche.

Trento, 15 gennaio 2025

  
Roberto dott. Peletti